

Raccolta n. _____

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E
DELLE MARCHE "TOGO ROSATI"

CONVENZIONE - CHIUSA

OGGETTO: _____

TRA

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati", con sede in 06126 Perugia – Via Salvemini n.1 (P.I. 00150090546), nella persona del Legale Rappresentante p.t. nonché Direttore Generale – Dott. Vincenzo Caputo, nato a Napoli il 24 febbraio 1960, il quale interviene nel presente atto in forza di Decreto di nomina della Presidente della Giunta Regione Umbria n.18 del 30 aprile 2021, di seguito denominato più semplicemente **Istituto**;

E

_____ con sede legale in _____ via _____ n. _____

Codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____

Telefono/Cell. _____ e-mail: _____

PEC per comunicazioni varie: _____

PEC per inoltri fatture: _____

Codice univoco iPA _____

nella persona del legale rappresentante, nato a _____ il _____, di seguito denominato **Ente**;

PREMESSO

- che l'Istituto opera in ottemperanza alla norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025 avendo ottenuto l'accreditamento n. 0217 ACCREDIA, già SINAL; e che ha fra i suoi scopi istituzionali quelli riguardanti:

A) lo studio e la produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo

della salubrità degli alimenti di origine animale e della alimentazione animale;

- B) il servizio di consulenza e assistenza tecnica ai produttori, distributori, somministratori e consumatori di generi alimentari ai fini del miglioramento della qualità igienico-sanitaria dei prodotti alimentari;
- C) l'esecuzione degli esami e analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti;
- D) la propaganda, la consulenza e l'assistenza alle imprese agro-alimentari per lo sviluppo ed il miglioramento igienico-sanitario delle produzioni;
- E) il servizio diagnostico e la sorveglianza epidemiologica veterinaria nel settore delle produzioni zootecniche e del controllo delle zoonosi;
- F) la formazione e l'aggiornamento dei medici veterinari, degli operatori sanitari e degli addetti al processo produttivo degli alimenti

- che _____ ha la necessità di attivare un rapporto convenzionale al fine di: _____

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto

L'Ente _____ si avvale dell'assistenza e della collaborazione dell'Istituto per _____ (esempio: avere un controllo sulla filiera alimentare nell'ambito del proprio sistema HACCP della propria mensa).

Le prove accreditate ACCREDIA, così come le metodiche di prova, sono verificabili nell'elenco prove accreditate del Laboratorio con numero di accreditamento 0217 al sito <http://www.accredia.it/>. L'accreditamento comporta la verifica della competenza tecnica del Laboratorio relativamente alle prove accreditate, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC

17025. I risultati delle prove sono trasmessi tramite l'emissione di Rapporti di prova dal sistema di gestione informatizzato in tempo reale all'indirizzo comunicato. I risultati delle prove accreditate non possono essere utilizzati per la certificazione del campione e/o prodotto. I campioni se non diversamente richiesto, verranno eliminati dopo l'esecuzione della prova. Nel caso in cui si concordi di conservare in Istituto i campioni anche dopo l'esecuzione della prova, al momento della stipula della convenzione sarà stabilito il costo di mantenimento.

I rapporti di prova e la documentazione sono archiviati in formato cartaceo e/o elettronico per un periodo di 10 anni.

Qualora, per cause dipendenti dall'Istituto, non sia possibile esaminare i campioni regolarmente accettati, gli stessi non saranno tariffati.

Eventuali variazioni apportate al Tariffario saranno inserite nel sito www.izsum.it.

Il nuovo costo delle prove, vigente dal giorno della pubblicazione sul sito, sarà conteggiato sulla successiva fatturazione.

Come previsto nella deliberazione del Direttore Generale n. 144 del 1 luglio 2011, in caso di positività di parametri analitici, l'Istituto per ragioni di tutela della Salute Pubblica, potrà procedere all'espletamento di tutte le analisi di approfondimento e conferma senza necessità di richiedere nessuna autorizzazione preventiva all'Utente. Le analisi aggiuntive espletate non saranno addebitate all'Utente.

Nei casi di non conformità analitica a criteri normativi l'Istituto, valutata la sussistenza di condizioni di pericolo immediato per la salute, procede alla tempestiva comunicazione della non conformità all'utente e contestualmente all'Autorità Competente.

L'Istituto, nell'espletare un ruolo consulenziale nell'attività di autocontrollo aziendale, si impegna ad eseguire le prestazioni definite nel "Programma annuale di attività" allegato alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Le parti sono tenute ad osservare nei confronti di chiunque il segreto delle informazioni, comunicazioni o notizie di qualsiasi natura delle quali siano venute

a conoscenza a seguito dell'applicazione della presente convenzione, fatto salvo per quanto riportato all'art.3 della stessa. I risultati degli esami, opportunamente elaborati, potranno essere di comune accordo utilizzati per pubblicazioni scientifiche e per scopi didattici.

Articolo 3 – Corrispettivo

A fronte delle prestazioni di cui agli artt. 2, il _____ si impegna ad erogare all'Istituto la somma pari ad Euro _____ (_____ in lettere) oltre I.V.A. come per legge, da corrispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura che sarà emessa a cadenza trimestrale, tramite Bonifico Bancario sul conto di tesoreria unica n. 34138 presso la Banca d'Italia.

Tale cifra è onnicomprensiva di spese ed oneri relativi allo svolgimento delle prestazioni.

La liquidazione dei compensi dovuti sarà effettuata dall'Ente in via ordinaria, a seguito di presentazione di regolare fattura trimestrale.

Articolo 4 – Segreto delle informazioni

Le parti sono tenute ad osservare nei confronti di chiunque il segreto delle informazioni, comunicazioni o notizie di qualsiasi natura delle quali siano venute a conoscenza a seguito dell'applicazione della presente convenzione, fatto salvo per quanto riportato all'art.2 della stessa. I risultati, opportunamente elaborati, potranno essere concordemente utilizzati per pubblicazioni scientifiche e per scopi didattici.

Articolo 5 - durata

Il presente atto avrà durata sino al _____, con decorrenza dal _____

Le parti concordano che eventuali problemi che dovessero insorgere in sede di esecuzione di quanto forma oggetto della presente Convenzione saranno esaminati di volta in volta, in funzione del miglior svolgimento delle attività di cui si tratta. In caso di recesso, le parti dovranno darne preavviso almeno tre mesi prima con lettera raccomandata.

Articolo 6 - Controversie

Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente convenzione, le parti concordano di affidarsi al Foro di Perugia.

Articolo 7 - Norme di rinvio e clausola risolutiva espressa

Per quanto non espressamente disposto nei precedenti articoli, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e normative vigenti in materia.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, il rapporto di cui al presente atto si intenderà risolto *ipso iure* anche nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito web dell'Istituto www.izsum.it.

Articolo 8 - Tutela dati personali

L'Ente, a mezzo del Legale Rappresentante, dichiara di aver letto e compreso l'informativa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), ivi compreso i diritti acquisiti all'atto del consenso al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art. 6 del predetto regolamento il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità relative all'istanza qui espressa e per gli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili e assicurativi relativi alla gestione amministrativa del rapporto in atto, ivi compreso il trasferimento di dati a terzi nei casi previsti per legge. Il trattamento dei dati da parte del Titolare del Trattamento (IZSUM) è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza e dei diritti del soggetto interessato. I dati acquisiti saranno oggetto di protezione attraverso idonee procedure periodicamente valutate e riviste.

Articolo 9 – Responsabile scientifico

Per la gestione operativa della Convenzione è designato quale responsabile tecnico per l'Istituto il Dott. _____

Articolo 10 - Disposizioni finali

Qualunque accordo in contrasto con quanto pattuito deve considerarsi abrogato. Ogni modifica a quanto sopra descritto non avrà valenza alcuna se non sarà approvata dalle parti per iscritto. La presente Convenzione, essendo soggetta ad IVA, sarà registrata in caso d'uso e le relative spese saranno a carico del soggetto utilizzatore. Il presente atto consta di n. __ pagine.

Letto, approvato e firmato digitalmente

Il Direttore Generale
Dott. Vincenzo Caputo

per l'Ente
Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. n.445/2000, del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.